



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
**COMITATO REGIONALE
CAMPANIA**

via Strettola Sant'Anna alle Paludi, 115 – 80142 Napoli
Tel. (081) 5537216 – Fax (081) 5544470 – 282234

Sito Internet: www.figc-campania.it
e-mail: info@figc-campania.it



Stagione Sportiva 2014/2015

Comunicato Ufficiale n. 66 del 2 gennaio 2015

ERRATA CORRIGE

I risultati riportati di seguito sono stati erroneamente pubblicati, sul C.U. n. 64 del 30.12.2014 pagina 1156, nel paragrafo riservato alle gare del Campionato Regionale di Attività Mista, sono invece relativi a gare del Campionato Regionale di Seconda Categoria.

Ritardo del 30/11/2014		
REAL PIEDIMONTE CALCIO	- CASALE DI TEANO	3 - 0

Ritardo del 7/12/2014		
POLISPORTIVA PIETRELCINA	-MOLINARA	2 - 2

Ritardi del 14/12/2014		
CASTEL DI SASSO	-CASALE DI TEANO	N.P.
AIROLA	-CASTELPOTO	N.P.
VIRTUS GIOIESE	-GIANLUCA GISOLDI CAUTANO	2 - 2
ANZANO 1971	-SAVIGNANESE	N.P.
SALZA IRPINA	-ATLETICO CASTELFRANCI 1983	N.P.
SCIGLIATI CALCIO	-BORGO GROMOLA	N.P.
SPORTING SALA CONSILINA	-ARCI POSTIGLIONE	1 - 1

Ritardo del 17/12/2014		
SAN MARCO DEI CAVOTI	-FARNETUM	2 - 1

* * * * *

DECISIONI DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

(GIÀ COMMISSIONE DISCIPLINARE TERRITORIALE)

RIUNIONE DEL 29 DICEMBRE 2014

Presenti: avv. Paolo Spina, Presidente f.f.; avv. Anna Assunta Napoletano, dott. Lucio Schiavone, Componenti.

19. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO REAL AVERSANA – GARA REAL STELLA BATTIPAGLIA / REAL AVERSANA DEL 13.12.2014 – PROMOZIONE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 61 del 18 dicembre 2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, per tre gare, a carico del calciatore Falcone Gianluca, perché "nell'intervallo tra il primo ed il secondo tempo colpiva un calciatore antagonista con uno schiaffo". La decisione è stata impugnata dalla reclamante (che non ha chiesto di essere sentita), la quale si è dolta anche del fatto che un altro proprio calciatore, Luongo Carlo, sia stato squalificato per recidività in

ammonizioni, senza che egli fosse incluso tra gli ammoniti nel rapporto di fine gara, consegnato alle due società dal direttore di gara. Quanto al calciatore Falcone Gianluca, il Collegio giudica congrua ed adeguata la squalifica per tre gare inflitta al nominato calciatore per la condotta violenta sopra riportata, equamente sanzionata dal Giudice di prime cure. Questo Collegio rileva inoltre che, nel rapporto di gara esaminato dal Giudice di prime cure, l'arbitro ha segnalato: "... nel compilare il rapporto di fine gara da consegnare alle due società, ho erroneamente dimenticato di segnare l'ammonizione del calciatore n. 4 della società Real Aversana, sig. Luongo Carlo, avvenuta al 47° minuto del primo tempo". Correttamente, quindi, quest'ultimo è stato squalificato per una giornata per recidività in ammonizioni. Va sottolineato, infine, che, come anche segnalato dalla reclamante, effettivamente nel Comunicato Ufficiale n. 61 del 18 dicembre 2014 non sia stata riportata la squalifica inflitta dal Giudice di Prime cure a carico del calciatore, sig. Iannelli Fabio, della società Real Stella Battipaglia: per questo specifico aspetto, si trasmettono gli atti ufficiali di gara alla Segreteria del C.R. Campania, per la pubblicazione della sanzione. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Real Aversana, disponendo la trasmissione della presente decisione alla Segreteria del C.R. Campania per la pubblicazione della sanzione della squalifica a carico del calciatore Iannelli Fabio; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della reclamante.

20. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO CIMITILE – GARA VIS AFRAGOLESE 1944 / CIMITILE DEL 7.12.2014 – PROMOZIONE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali, letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 58 dell'11 dicembre 2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica, per tre gare, a carico del calciatore sig. Allocca Carmine, perché "colpiva un avversario con una gomitata, con la palla non a distanza di giuoco". Orbene, dalla documentazione depositata, in atti, dalla reclamante, le azioni poste in essere dal calciatore Giudice Davide sono risultate idonee alla dimostrazione che si sia trattato, sostanzialmente, di uno scontro fortuito di gioco tra due atleti antagonisti. Peraltro, ad avviso di questo Collegio, sotto il profilo della valutazione globale della vicenda sottoposta al giudizio, considerate tutte le circostanze, di fatto e di diritto, in applicazione del principio dell'adeguatezza e della proporzionalità, la sanzione deve essere ridotta a due giornate di gara. P.Q.M.

DELIBERA

in accoglimento parziale del reclamo proposto dalla società Cimitile, di ridurre a due giornate di gara l'impugnata squalifica a carico del calciatore, sig. Allocca Carmine; nulla dispone in ordine alla tassa reclamo, non versata.

21. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO SANGILIO – GARA SANGILIO / HONVEED COPERCHIA DEL 13.12.2014 – 1^ CAT.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania, n. 61 del 18.12.2014, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto le seguenti sanzioni: euro 600.00 di ammenda con obbligo di disputa, della prossima gara interna, a porte chiuse, a carico della società reclamante; a carico del dirigente, sig. De Rosa Francesco, la sanzione dell'inibizione fino al 13.06.2015; a carico del massaggiatore, sig. Attianese Adamo, la squalifica fino al 13.06.2015; ed infine, a carico dei calciatori Copertino Aniello, Crispo Gerardo e Di Maio Salvatore, la squalifica per sei giornate di gara. Con ricorso trasmesso, a mezzo fax, in data 24.12.2014, la società Sangilio ha proposto reclamo avverso le citate decisioni. In ragione dell'urgenza, questo Collegio esamina, a stralcio, l'impugnazione dell'obbligo di disputa della gara interna a porte chiuse. Al riguardo, deve preliminarmente rilevarsi l'inammissibilità dell'opposizione, ai sensi dell'art. 45, comma 3, lettera c), del Codice di Giustizia Sportiva (che prescrive, per l'appunto, la non impugnabilità della squalifica di campo per una giornata di gara, alla quale è assimilato l'obbligo di disputa di una gara a porte chiuse. Si determina, altresì, il rinvio alla seduta del 12 gennaio 2015 per la decisione nel merito delle sanzioni a carico del dirigente, del massaggiatore, dei calciatori e della sanzione accessoria pecuniaria, disponendo la convocazione del presidente della società, che ha presentato regolare richiesta di audizione, alle ore 16.00. P.Q.M.

DELIBERA

di dichiarare inammissibile il reclamo proposto dalla società Sangilio nella sola parte riguardante la disputa di una gara a porte chiuse; rinvia alla seduta del 12 gennaio 2015 per la decisione sugli altri aspetti del reclamo, disponendo la convocazione del presidente della società, senz'altro

avviso, per le ore 16.00 del medesimo giorno; nulla dispone, all'atto, in ordine alla tassa reclamo, non versata.

22. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO AFRO-NAPOLI UNITED – GARA AFRO-NAPOLI UNITED / N. REA ROMANO DEL 6.12.2014 – 2^ CAT.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale; visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C..R. Campania n. 58 dell'11 dicembre 2014, pag. 1042, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica per tre giornate a carico del calciatore Rocha Rudi Delgado, perché "veniva a vie di fatto con un avversario". La reclamante, che non ha chiesto di essere sentita, sostiene, tra l'altro, che: a) "nessun atto di violenza sia stato portato a compimento" dal proprio tesserato nei confronti dell'avversario; b) che il Giudice di prime cure non abbia tenuto in debita considerazione la natura e la gravità dei fatti commessi. Il reclamo è parzialmente fondato. Questo Collegio rileva preliminarmente che, in punto di fatto, nel rapporto arbitrale si legge che, al 39° del secondo tempo, il sig. Rocha è stato espulso "per aver risposto con vistose spinte" ad "un pugno" ricevuto da un avversario, anch'egli espulso contestualmente e pure squalificato dal Giudice Sportivo per tre gare. Ad avviso del Collegio, è innegabile che: a) a determinare il litigio sia stato il pugno dell'avversario; b) non sussista obiettiva proporzionalità tra il pugno e le "vistose spinte", in ordine alle quali, in applicazione del principio di adeguatezza, si appalesa conforme ad equità la riduzione a due giornate della corrispondente squalifica. P.Q.M.

DELIBERA

in parziale accoglimento del reclamo proposto dalla società Afro – Napoli United, di ridurre a due giornate di gara l'impugnata squalifica a carico del calciatore Rocha Rudi Delgado; nulla dispone in ordine alla tassa, non versata.

23. DELIBERA C.S.A.T. – RECLAMO POLISPORTIVA BARONISSI – GARA OLIMPIA CALCIO BELLIZZI / POLISPORTIVA BARONISSI DEL 13.12.2014 – 2^ CAT.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, visti gli atti ufficiali; letto il reclamo, osserva: con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale del C.R. Campania n. 61 del 18 dicembre 2014, pag. 1107, il Giudice Sportivo Territoriale ha inflitto la squalifica per tre gare al calciatore Picariello Vincenzo, perché, "espulso per somma di ammonizioni, alla notifica del provvedimento disciplinare rivolgeva minacce all'arbitro". La decisione è stata impugnata dalla reclamante (senza richiesta di audizione), la quale ha sostenuto sostiene che "il calciatore non rivolgeva nessun tipo di minacce al direttore di gara..." e che "l'accaduto sia stato perseguito con eccessiva severità", chiedendo a questo Collegio di "... ridurre, drasticamente, la sanzione della squalifica". Nel rapporto di gara, l'arbitro ha riportato che il calciatore Picariello, all'atto della espulsione per seconda ammonizione, gli si avvicinava e gli "rivolgeva la seguente frase tre volte: <Stai facendo seriamente?>"; lo stesso, invitato ad uscire dal recinto di giuoco, gli "rivolgeva la seguente frase: <Ti aspetto fuori! Ti aspetto negli spogliatoi!>". Com'è noto, il rapporto arbitrale costituisce fonte privilegiata di prova, con la conseguenza che, in mancanza di elementi probanti, idonei a smentire la ricostruzione dei fatti operata dall'arbitro, non sia consentito a questa Corte di revocare in dubbio quanto refertato dal direttore di gara. Deve aggiungersi che il calciatore in argomento, prima di pronunciare le frasi sopra riportate, era stato oggetto di espulsione per doppia ammonizione (alla quale consegue, per automatismo, la squalifica per una giornata di gara), per cui deve ritenersi assolutamente equilibrata la complessiva squalifica per tre gare, inflitta dal Giudice di prime cure. P.Q.M.

DELIBERA

di rigettare il reclamo proposto dalla società Polisportiva Baronissi; dispone addebitarsi la tassa reclamo, non versata, sul conto della società reclamante.

* * * * *

Publicato in Napoli, affisso all'albo del C.R. Campania ed inserito sul suo *Sito Internet* il 2 gennaio 2015.

**Il Segretario
Andrea Vecchione**

**Il Presidente
Vincenzo Pastore**